

DETERMINAZIONE
DELLA DIRIGENZA

Ufficio: Registro imprese

Oggetto: Avvio procedimento cancellazione dei domicili digitali irregolari delle società ed imprese individuali

IL DIRIGENTE
DELL' AREA REGISTRO IMPRESE, REGOLAZIONE DI MERCATO, NUOVE GENERAZIONI

VISTO l'art. 16, comma 6, DI 185/2008, convertito con L. 2/2009, così come modificato dall'art. 37 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 che prevede per le imprese costituite in forma societaria di iscrivere il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (ora domicilio digitale) nel Registro imprese;

VISTO l'art. 5, comma 1 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012 che impone anche alle imprese individuali di dotarsi di un indirizzo PEC (ora domicilio digitale) e di comunicarlo al Registro imprese;

VISTI in particolare l'art. 16, comma 6-ter del D.L. 185/2008 e l'art. 5, comma 2 D.L. 179/2012 in base ai quali il Conservatore del Registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alle imprese di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni, decorsi i quali senza che vi sia opposizione da parte della stessa società o dello stesso imprenditore procede con propria determinazione alla cancellazione del domicilio digitale dal Registro imprese;

VISTA la sentenza Cassazione civile 3 gennaio 2017 n. 31 che conferma come l'indirizzo PEC costituisce l'indirizzo "pubblico informatico" che il legale rappresentante dell'impresa individuale o collettiva ha l'onere non solo di attivare, ma di tenere operativo e di rinnovare nel tempo;

CONSIDERATO che l'impresa che omette non solo di comunicare la PEC, ma anche di mantenere operativo il proprio domicilio digitale essenziale per le comunicazioni ufficiali, compromette la certezza giuridica del sistema di pubblicità del Registro imprese, minando l'affidabilità delle notifiche e trasferendo indebitamente il rischio sui terzi che legittimamente si affidano alle risultanze pubbliche;

RICHIAMATA la direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero della Giustizia del 27/04/2015 che prevede che l'ufficio del Registro imprese verifichi, con modalità automatizzata, se gli indirizzi PEC iscritti nel registro imprese sono validi ed attivi;

CONSIDERATO che sulla base degli elenchi estratti a cura di Infocamere in maniera automatizzata dal Registro Imprese alla data del 18/09/2025 n. 2638 indirizzi PEC riferiti a società di capitali, n. 676 indirizzi PEC riferiti a società di persone e n. 3010 indirizzi PEC riferiti ad imprese individuali risultano:

- Revocati; il servizio PEC è stato disattivato dal gestore;
- Non validi: l'indirizzo PEC non è più operativo o non risponde alle verifiche di validità;

CONSIDERATO che l'avvio del procedimento di cancellazione dei domicili digitali che risultano irregolari dovrebbe essere notificato a mezzo raccomandata AR, data l'impossibilità di ricorrere al domicilio digitale e che quindi non è possibile rispettare l'obbligo imposto alla Pubblica Amministrazione dal Codice di Amministrazione Digitale (CAD) di comunicare esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC);

VISTO il numero elevato di domicili digitali irregolari e in pari misura l'elevato numero di destinatari delle comunicazioni di avvio del procedimento da raggiungere;

VISTO l'art. 8 della legge 241/90 che permette di non procedere alla comunicazione personale dell'avvio del procedimento qualora per il numero dei destinatari questa risulti particolarmente gravosa, individuando forme di pubblicità alternative di volta in volta stabilite dall'amministrazione;

RITENUTO pertanto che la pubblicazione all'albo camerale on line della comunicazione di avvio del procedimento consente di dare ampia notizia della procedura avviata dal Registro imprese e costituisce una valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L. 241/1990;

CONSIDERATO altresì come l'art. 32 comma 1, L. 69/2009 stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni obbligate;

RITENUTO opportuno affiancare alla pubblicazione all'Albo camerale on line anche la pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio sia in home page che nell'apposita sezione dedicata al domicilio digitale, nonché l'invio di comunicazioni informative a ordini professionali e associazioni di imprese e alla diffusione tramite newsletter;

CONSIDERATO infine che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle Imprese a beneficio dell'intero sistema;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 9 del 26 gennaio 2012 con la quale è stato nominato il Conservatore del Registro Imprese nella persona del dottor Giacomo Mazzarino;

VISTO l'atto di delega approvato con determinazione del Segretario Generale n. 83 del 8 marzo 2024

d e t e r m i n a

- di dare avvio al procedimento di cancellazione d'ufficio dei domicili digitali irregolari, relativi a n. 2638 società di capitali, n. 676 società di persone e n. 3010 imprese individuali, con sede in provincia Varese, che presentano le seguenti anomalie: **indirizzo revocato e indirizzo non valido**, sulla base degli elenchi estratti dalla società Infocamere S.C.p.A dagli archivi del Registro delle Imprese allegati alla presente determinazione;
- di approvare la comunicazione di avvio del procedimento indirizzata alle imprese costituite in forma societaria ed allegata alla presente determinazione;
- di approvare la comunicazione di avvio del procedimento indirizzata alle imprese individuali ed allegata alla presente determinazione;
- di disporre per le motivazioni in premessa che la notifica della comunicazione di avvio del procedimento avente ad oggetto la cancellazione d'ufficio del domicilio digitale irregolare avvenga mediante pubblicazione per 30 (trenta) giorni nell'albo camerale online ai sensi dell'art. 8 c. 3 della legge 241/1990;
- di pubblicare con le stesse modalità e per le stesse finalità anche gli elenchi delle imprese destinatarie della notificazione, allegati alla comunicazione di avvio del procedimento;
- di pubblicare notizia del presente atto sul sito camerale sia in home page che nella apposita sezione dedicata al domicilio digitale, con link alla pagina dell'albo camerale dove sono altresì pubblicati gli elenchi delle imprese destinatarie del procedimento di cancellazione;
- di adottare decorso il termine di 30 (trenta) giorni, dalla scadenza del termine di pubblicazione, determinazione di cancellazione dell'indirizzo pec di quelle imprese che non hanno provveduto a regolarizzare la propria posizione dichiarando un nuovo domicilio digitale ovvero riattivando il proprio domicilio digitale che al momento dell'avvio del procedimento risultava inattivo.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del DL 76/2020 la presente determinazione è comunicata agli interessati entro 8 giorni dalla sua adozione con la pubblicazione all'albo camerale on line. Contro la presente determinazione è ammesso ricorso al Giudice del Registro di Varese entro 15 giorni dalla comunicazione ai sensi dell'art. 7 del sopra citato articolo.

(Giacomo Mazzarino)

atto firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i